

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E L'IDONEITA' DELLE DITTE

Le imprese che attuano bonifica da amianto sono tenute a far svolgere gli interventi di bonifica ad operatori in possesso del titolo di abilitazione rilasciato a seguito della partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale, promossi nelle forme e con le modalità consuete.

I corsi in questione, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 8 Agosto 1994, sono strutturati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti ed interessano

- * a livello operativo, lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica

- * a livello gestionale, dirigenti (Responsabili/Coordinatori delle attività di cantiere) delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica

e sono articolati, in relazione al livello professionale dei partecipanti, secondo obiettivi specifici che prevedono

- ✓ per il primo, l'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e alla consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione ed al rispetto delle procedure operative

- ✓ per il secondo, la distinzione tra bonifiche di edifici, impianti, strutture ecc. coibentati con amianto e attività di smaltimento dei rifiuti di amianto, la sensibilizzazione alla responsabilità ed ai compiti della direzione delle attività, la conoscenza dei sistemi di controllo e di collaudo e dei criteri di scelta dei sistemi di protezione.

La durata minima stabilita dalla norma, fissata per ciascun livello corrispondente a specifica tipologia formativa, è pari a

⇒ 30 ore per i corsi destinati agli operatori

⇒ 50 ore per i corsi destinati ai dirigenti la gestione.

La Regione Liguria, adottando con proprio provvedimento deliberativo i principi, i contenuti e le articolazioni formative enunciate nel citato DPR, ha concordato e definito con le quattro Province liguri le modalità di effettuazione delle attività.

Tutti i corsi sono stati realizzati con l'auspicata finalità di concorrere ad incrementare la capacità di intervento delle imprese e favorire l'occupazione presso di esse nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi concertati in sede preventiva tra gli organismi coinvolti ed all'interno dello stesso corpo docente chiamato a realizzare l'intervento formativo.

Al termine della formazione, in base ai contenuti della legge regionale di delega della funzione alle Amministrazioni Provinciali, i partecipanti conseguono un attestato di frequenza che consente, dietro presentazione di specifica domanda all'Ente Gestore la formazione, di sostenere l'accertamento finale per il conseguimento dell'Abilitazione al ruolo di "Addetto alle attività di bonifica" o di "Dirigente delle attività di bonifica (Responsabile/Coordinatore di cantiere)".

Gli attestati di abilitazione sono numerati ed inseriti in apposito elenco istituito presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli della Regione Liguria e del conseguimento dei medesimi ne viene data informazione ai Ministeri interessati, alle Camere di Commercio liguri ed alle Aziende Sanitarie Locali liguri.

Le Imprese che hanno nei propri organici persone abilitate o come Addetto o come Responsabile, sono state inserite dalla Regione Liguria, con proprio provvedimento, in un elenco - articolato per Provincia - delle Imprese che hanno in organico personale abilitato secondo i criteri suesposti.

Tale elenco costituisce oggi un utile strumento integrativo dell'Albo Gestori Ambientali (che determina l'idoneità o meno di una impresa ad operare nella bonifica da amianto) fornendo indicazioni sull'iscrizione all'Albo, sulla partecipazione dell'impresa a seminari di aggiornamento, sul possesso del documento di valutazione del rischio, sulle categorie di attività prevalenti.

Nel tempo e dopo un periodo di sperimentazione, i contenuti e le durate delle singole attività di formazione sono state più volte implementate sino a giungere alle attuali

⇒ 44 ore per i corsi destinati agli operatori

⇒ 68 ore per i corsi destinati ai dirigenti la gestione.

Oggi, tenuto conto anche dell'evoluzione della tipologia dei partecipanti alle attività formative che sono in numero sempre crescente provenienti da altri paesi dell'unione europea quando non extra comunitari, la Liguria ha altresì introdotto una modifica alla struttura dei corsi prevedendo anche un preliminare momento di approfondimento culturale linguistico per avere sempre maggiori possibilità di dialogo finalizzato alla conoscenza tecnico professionale.

Inoltre le strutture deputate alla formazione sono state invitate a dotarsi di appositi locali allestiti a cantiere con relative unità di accesso/uscita personale e materiali per simulare con sempre maggiore efficacia il contesto cantieristico di lavoro.

Proseguendo altresì nell'opera di ricerca di un miglioramento prestazionale da parte dei tecnici, degli operatori e dei professionisti coinvolti nella tematica amianto, con proprio provvedimento dirigenziale è stata adottata una azione mirata e puntuale volta a sempre più e meglio qualificare la figura del Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture, edifici ed impianti.

Tale figura ha il compito, attribuito dal DM 6 settembre 1994 al punto 4 dell'Allegato, di formulare, attuare ed affinare in relazione all'evoluzione delle situazioni, il "Programma di controllo dei materiali contenenti amianto in sede".

Il programma di controllo, finalizzato a prevenire l'eventuale possibile rilascio e dispersione secondaria di fibre da materiali installati, è fondamentale e strategico per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione in genere.

Avendo ben presente che la figura deputata a realizzare il suddetto programma debba essere in possesso di adeguate competenze anche specifiche sull'argomento, la già citata Determinazione Dirigenziale, ha opportunamente definito i programmi formativi dei Seminari tecnici che consentano, attraverso la partecipazione agli stessi, di acquisire i saperi necessari per svolgere efficacemente il compito assegnato.

La Regione Liguria ha così istituito presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli, un elenco pubblico dei "Responsabili per la gestione del problema amianto", in cui sono inseriti i nominativi dei soggetti che a seguito della frequenza dei suddetti seminari e del superamento di una specifica verifica hanno oggi acquisito il relativo "Attestato di idoneità".

Tale Attestato diventerà obbligatorio per tutti coloro che intendono svolgere questo ruolo a partire dal 30/11/2011.

Il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce deboli ha altresì organizzato lo svolgimento di Seminari di aggiornamento sui seguenti temi:

- Piani di Lavoro;
- Rivestimenti incapsulanti;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Rifiuto contenente amianto;
- La bonifica del sito di Balangero: la protezione individuale dei lavoratori e le azioni di prevenzione sanitaria adottate;
- D.Lgs. 152/2006 Albo Gestori Ambientali - Cat. 10. I dispositivi di protezione individuale nell'attività di bonifica amianto.